

ORIGINALE

SENT. 1194/14  
R.G. 1754/12  
Cron. 4188/14  
Reg. 1711/14

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Unico, Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

Oggetto: Riscuotimento  
danni

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1754 R.G.A.C., anno 2012, passata in decisione all'udienza del 21.10.13, avente ad oggetto: appalto e vertente

TRA

**C.T.S. Impianti s.r.l. Società Unipersonale**, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. U.Campese, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione

Attrice

E

**Edil Parente s.r.l.**, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Spagnoletti, rapp.tata e difesa dall'avv. Vetrano giusta mandato a margine della comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni: il procuratore di parte attrice conclude come da verbale di udienza del 23.10.13, da intendersi qui interamente trascritto.

Fatto e Diritto

La CTS esponeva di avere costituito con la Edilparenti un'Associazione Temporanea di Imprese, per l'esecuzione di lavori indetti dal Comune di Cerreto Sannita, con la rappresentanza della Edilparenti quale capogruppo.



Nel contratto era stato previsto che la Edilparenti avrebbe eseguito i lavori rientranti nella cat. OG 3 e Og 6, mentre la CTS aveva in oggetto quelli di cui alla Cat. OG 11.

Nondimeno, secondo parte attrice, la capogruppo non aveva mai permesso alla CTS l'esecuzione dei lavori di sua competenza, per cui la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per la sua inadempienza.

Instaurato il contraddittorio, la Edilparenti contestava la domanda, evidenziando di non avere alcun obbligo di comunicare le date di inizio lavori e di averle comunque comunicate, senza che l'attrice avesse inteso dare inizio alle opere.

Si procedeva all'istruttoria e all'esito la causa veniva riservata in decisione.


Deve evidenziarsi, preliminarmente, che nell'associazione temporanea di imprese si configura la fattispecie del mandato con rappresentanza, di cui all'art. 37 del Dlgs 163/06; nella controversia in esame, la CTS lamenta la violazione dell'obbligo di diligenza da parte della mandataria, consistente nella omessa comunicazione della data di inizio lavori di competenza della mandante; precisa che non avrebbe mai potuto eseguire i lavori di sua competenza senza che quelli spettanti alla mandataria venissero completati; in proposito, appare opportuno rilevare che tra le imprese in unite in Associazione Temporanea di Imprese si instaura un vero e proprio rapporto di mandato, in cui la capogruppo assume la veste di mandataria; il mandatario assume, con la stipulazione del contratto di mandato,



diverse obbligazioni, come dalle prescrizioni di cui agli artt. 1710, 1712, 1718 e 1732 c.c., che prevedono l'obbligo di dare informazioni al mandante dei fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto.

La mandataria ha quindi il dovere di comportarsi diligentemente, fornendo le comunicazioni necessarie; nella specie, la Edilparenti avrebbe dovuto certo comunicare alla mandante la data di inizio dei lavori di sua competenza( successivi a quelli di competenza della mandataria); omettendo tale informazione ha quindi violato un obbligo convenzionalmente assunto ed ha determinato un danno alla mandante.

La violazione del suddetto obbligo di informazione emerge dagli atti; esso risulta dimostrato, innanzitutto, dalla raccomandate inviate dalla CTS in data 27.7.10 e il 14.9.10; le stesse assumono rilevanza ai fini della prova della omessa informazione, a nulla rilevando l'assenza di richiesta scritta antecedentemente al luglio 2010: sostiene infatti la convenuta che i lavori avrebbero dovuto essere terminati prima del luglio 2010, per cui la raccomandata in oggetto sarebbe pretestuosa; l'assunto non ha fondamento; infatti, è pacifico che i lavori, alla data del luglio e del settembre 2010, non erano affatto terminati e non risulta, dagli atti, alcun riscontro da parte della Edil Parenti alle richieste inviate. La prova documentale della richiesta pervenuta da parte della CTS conduce alla conclusione che l'attrice ha adempiuto all'onere della prova posto a suo carico( dimostrazione del lamentato inadempimento), prova suffragata dall'esame delle deposizioni rese dai



*d*

testi escussi addotti dalla CTS ( che hanno confermato che il legale rapp.te della CTS si lamentava della mancata comunicazione; il teste Fiorenza ha poi riferito di non avere mai ricevuto alcuna telefonata di sollecito);va poi evidenziato che, nella specie, l'onere della prova di avere adempiuto era a carico della convenuta, evocata in giudizio sulla base di un presunto inadempimento, essendo pacifico che il creditore ha l'onere di allegare la fonte del suo diritto, essendo invece a carico del debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento.

Tale prova non è stata fornita dalla Edilparenti; alla suddetta dimostrazione appaiono inidonee le deposizioni rese dai tesi addotti dalla convenuta, inattendibili non solo perchè in palese contraddizione con il contenuto delle raccomandate inviate dalla CTS, ma anche perchè la motivazione prospettata dalla Edilparenti( sopravvenuto disinteresse dell'attrice all'esecuzione dei lavori) appare poco convincente perchè la CTS, associata in un ATI, con conseguente assunzione di un'obbligazione solidale nei confronti del committente, avrebbe potuto recedere dall'ATI invece di rendersi inadempiente e andare incontro a conseguenze negative, quali la mancata esecuzione dei lavori che si era impegnata ad eseguire.

Accertato l'inadempimento, in ordine al quantum debeatur, sono stati disposti accertamenti tecnici; il c.t.u. nominato in istruttoria ha stimato pari a circa € 12.000,00 il danno subito dalla CTS; in proposito, appare però opportuno evidenziare che le doglianze sollevate dalla convenuta in ordine alla stima effettuata dal c.t.u. non appaiono fondate, atteso

che, come ha evidenziato il c.t.u., le opere previste dal capitolato speciale d'appalto OG11 sono tutte quelle da lui considerate nella determinazione del danno; infatti, in data 21.1.11 veniva approvato lo stato finale e la relazione sul conto finale e in ordine alle opere effettivamente realizzate nel corso dei lavori, nella sezione riepilogo categorie del computo metrico estimativo della perizia di assestamento finale le opere che il capitolato prevedeva come appartenenti alla categoria OG 11 venivano così computate e stimate: 004 Predisposizione pubblica illuminazione

012 Rete-Illuminazione

013 Rete-Enel

014 Rete Telecom

Essendo stati realizzati solo una parte dei lavori originariamente previsti nella categoria, per un importo di € 120.231,15 netti, il danno stimato dalla CTS risulta pari al 10% del suddetto importo e quindi ad € 12.000,00

Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. appaiono condivisibili in quanto correttamente motivate, anche relativamente all'inclusione dei contestati importi nella base per la determinazione del danno, inclusione giustamente operata in base alla previsione del capitolato facente parte del contratto.



La convenuta va quindi condannata al pagamento della somma stimata dal c.t.u., oltre interessi dalla domanda

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CTS, con atto di citazione notificato il 17.5.12, nei confronti della Edilparenti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Edilparenti s.r.l. al pagamento, in favore della CTS Impianti s.r.l., società Unipersonale, della somma di € 12.000,00 oltre interessi dalla domanda
- 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice, che liquida in € 30,00 per spese, € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria, € 700,00 per la fase decisoria, oltre Iva e CPA secondo legge


Benevento 17.3.14

Il Giudice

Dott. A. Genovese



SENTENZA PUBBLICATA  
IL 14 MAG 2014  
IL CANCELLIERE  
FEDERICA MARRAS





# TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

**OGGETTO:** Correzione materiale di sentenza.

**SENTENZA n. 1194/014**

Reg. Gen. Cont. n. 1754/012

**IL GIUDICE DELEGATO, con provvedimento depositato in data 7/07/2014,**

**D I S P O N E**

la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1194/014 nel senso che laddove è scritto nel dispositivo e nella parte espositiva "Edilparenti" e "Edil Parenti" venga scritto e si legga: "Edil Parente s.r.l."; *DICO "EDIL PARENTE S.r.l."*

laddove è scritto, nel dispositivo, "liquidazione delle spese non imponibile" € 30,00 deve leggersi ed intendersi "€ 473,40";

Nel dispositivo, dopo la condanna al pagamento delle spese, deve intendersi aggiunto " il pagamento, a carico della Edil Parente s.r.l., delle spese di CTU, liquidate in € 4.092,00, oltre oneri previdenziali e fiscali"

Benevento li, 7/07/2014



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

(Antonio Di Paola)

Tritti copia/certifica  
riscoss:  
con marche da bollo  
sul originale istanza

2980

Il Cancelliere



**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concortarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento, ..... 10 LUG 2014

IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma pecuniaria, si rilascia a richiesta

dall'avv. .... Ugo Cambere

Benevento, ..... 10 LUG 2014

IL CANCELLIERE

